

CLXXXVII SEDUTA**LUNEDÌ 7 MAGGIO 1951****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 10 e 20.

FALCHI PIERINA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Annunzio di interrogazioni ed interpellanze.

«Interrogazione urgente Sanna circa la mancata retribuzione delle competenze agli allievi dell'I. N. A. P. L. I.». (413)

«Interrogazione urgente Gardu circa il servizio domenicale dei treni nella linea Bosa - Macomer». (414)

«Interrogazione urgente Costa concernente la concessione di un contributo alla S. E. F. Torres di Sassari». (415)

«Interrogazione Senes circa la variante al progetto della strada Bardosu - Bolotana - Badde Salighes - Campeda». (416)

«Interrogazione Senes sulla profilassi anti-ftosa in Sardegna». (417)

«Interpellanza urgente Sotgiu G. - Zucca sull'applicazione della legge regionale 11 novembre 1949, numero 4». (418)

«Interrogazione urgente Senes circa la opposizione al D. P. 25-3-1950 numero 1877, riguardante la concessione delle acque del Taloro alla Società Elettrica della Campania». (419)

«Interrogazione urgente Bussalai circa la esazione del diritto di confine amministrativo

del 50% sul valore delle merci importate». (420)

«Interrogazione urgente Melis sulla questione del Taloro». (421)

«Interrogazione urgente Tocco sui lavori della strada Fluminimaggiore - Ruggerru». (422)

«Interrogazione urgente Tocco sullo stato dei lavori del casamento scolastico di Barumini». (423)

«Interrogazione urgente Melis concernente la mancata presentazione di progetti relativi alla sistemazione delle strade comprese nel piano della Cassa del Mezzogiorno». (424)

«Interrogazione Bussalai sulle tasse di bollo dovute alla Regione». (425)

«Interrogazione Bussalai sui divieti di pesca e di transito sulle coste dell'Asinara e nello stagno di Santa Gilla». (426)

«Interpellanza Bussalai sull'interpretazione dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna». (427)

«Interpellanza Pirastu sulla presentazione di un progetto di legge per il controllo sugli atti degli Enti locali». (428)

«Interpellanza urgente Tocco sulle gravissime condizioni igienico-sanitarie del Comune di Fluminimaggiore». (429)

«Interpellanza urgente Tocco sulla progressiva sterilità che minaccia i terreni a coltura del Comune di Fluminimaggiore». (430)

« Interrogazione Masia sulla dichiarazione di Alghero stazione di turismo, soggiorno e cura ». (431)

« Interrogazione Masia sulla decorosità della terza classe nei piroscafi in corso di costruzione per il servizio di linea Olbia - Civitavecchia ». (432)

« Interrogazione Masia sulla unificazione dei servizi turistici in unico Assessorato ». (433)

« Interpellanza Sanna sul grave stato di disagio dei viticoltori ». (434)

« Interrogazione urgente Tocco sulla mancata assegnazione degli appartamenti I. N. A. Casa di Carbonia ». (435)

« Interrogazione urgente Tocco sulle precarie condizioni igienico-sanitarie del mercato in baracche di Carbonia e sulla mancata consegna al Comune del mercato in muratura ». (436)

« Interrogazione Colia circa la riduzione sul prezzo del biglietto e concessione gratuita sul tragitto marittimo Olbia-Civitavecchia ». (437)

Discussione del disegno di legge: « Impiego dei fondi del bilancio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche ». (106)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

IBBA esordisce affermando che il disegno di legge in esame presenta alcuni pericoli che non bisogna sottovalutare. Innanzitutto, nel secondo comma dell'articolo 2 è affermato che « agli Enti locali... ai quali venga riconosciuta un'attrezzatura tecnica adeguata sarà affidata l'esecuzione di opere di loro competenza ». Secondo l'oratore, soltanto l'Assessore può, quindi, giudicare se un Ente locale può o meno eseguire un'opera di sua competenza. Vi è, quindi, la manifesta volontà di porre sotto tutela i Comuni; tale volontà è stata dimostrata anche dalla Commissione, la quale ha respinto le proposte tendenti a riconoscere una maggiore autonomia degli Enti locali.

Il principio sancito nel progetto di legge è stato giustificato con la pretesa incapacità e immaturità dei Comuni dal punto di vista delle attrezzature tecniche. Tale affermazione

presuppone, logicamente, l'opinione aberrante che le Amministrazioni comunali non riusciranno mai ad evolversi ed a progredire.

L'oratore prosegue dichiarando che, spesso, commissioni di cittadini si recano in città per lamentare la mancata esecuzione di un'opera, o di più opere già progettate. Tale fatto dimostra che la Giunta regionale opera con la stessa lentezza con la quale operava il Provveditorato alle Opere Pubbliche. Infatti, essa non ha ancora predisposto un piano organico di opere pubbliche e non ha neppure studiato una politica di lavori ben determinata.

L'oratore prosegue citando una statistica di paesi privi di cimiteri, di fognature, di scuole, di acquedotti e così via. Finora è stato fatto poco, e quel poco è stato fatto senza alcun criterio.

Concludendo, Ibba afferma che la Giunta dovrebbe seguire una politica più rispondente alle esigenze dell'economia isolana e dichiara che voterà contro il disegno di legge. (*Consensi a sinistra*).

MELONI afferma che, secondo le intenzioni del proponente e secondo la relazione della Commissione, il disegno di legge dovrebbe servire a sanare tutti i mali che affliggono la Sardegna. L'oratore si dichiara contrario al provvedimento poichè esso non risponde alle esigenze dell'Isola. Si sarebbe dovuta predisporre una legge particolare, non generale; anche lo Stato, secondo Meloni, ha predisposto, in principio, una legge generale, che poi è stata seguita da leggi particolari per la delega delle competenze al Ministro ai lavori pubblici. Il disegno di legge in esame prevede, invece, i pieni poteri dell'Assessore ai lavori pubblici.

L'oratore si chiede se la Regione possa attribuirsi la competenza di tutti i problemi inerenti ai lavori pubblici. In tal caso nessun problema particolare potrà essere risolto e per la complessità della materia e a causa dell'esiguità delle somme delle quali la Regione può disporre.

Si dovrebbe predisporre una legge fondamentale con la specificazione delle competenze della Regione e, in seguito, predisporre le leggi particolari per ogni ramo di attività. Non si può, di certo, applicare una regola comune per tutte le opere dei più disparati settori. Inoltre, l'oratore lamenta che il disegno di legge conceda la più ampia discre-

zionalità all'Assessore, senza fissare alcun limite e alcun criterio.

Meloni asserisce che in sede di Commissione si era parlato di piani speciali di opere pubbliche; finora, però, nessuno di tali piani è stato presentato al Governo per il finanziamento. Ciò dimostra che l'Assessorato non ha funzionato come avrebbe dovuto; l'Assessore dovrebbe spiegare le ragioni che hanno impedito di predisporre tali piani.

Inoltre, nonostante gli impegni presi, nulla è stato fatto finora nel settore dell'urbanistica. Si è proceduto, come in passato, empiricamente, senza direttive precise e ordinate. Altrettanto può dirsi per il settore dell'edilizia popolare.

Il principio sancito dal disegno di legge non può essere accolto anche perchè contrasta con le norme dello Statuto speciale. Il quale, all'articolo 34, afferma che «il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione». Stando al disegno di legge, invece, l'Assessore può decidere secondo direttive non dettate dal Consiglio.

Inoltre, non si può assolutamente soffocare la libertà e l'autonomia dei Comuni nemmeno a causa dell'asserita loro insufficienza tecnica. La Regione ha il dovere di coordinare l'azione dei Comuni, e non può arrogarsi il diritto di decidere in merito alle opere che devono essere eseguite nel loro interesse.

L'oratore conclude ribadendo che voterà contro il disegno di legge. (*Consensi a sinistra*).

AMICARELLI esordisce affermando che nessuno quanto il Gruppo di maggioranza crede nella necessità dell'autonomia comunale. Peraltro, si deve considerare la realtà attuale, che non permette ai Comuni di progettare ed eseguire le opere di loro competenza per l'assoluta insufficienza di attrezzature tecniche. Se dunque la Regione vuole intervenire, lo fa esclusivamente nell'interesse dei Comuni.

L'oratore prosegue affermando che, del resto, il disegno di legge non toglie a tutti i Comuni la facoltà di progettare ed eseguire opere, ma vuole soltanto aiutare quelli che non hanno un'adeguata attrezzatura. La Regione affiderà l'esecuzione delle opere a quei Comuni che possono disporre di una riconosciuta adeguata attrezzatura e che ne facciano richiesta. La Regione ha il dovere di agire,

altrimenti tutto rimarrà allo stato attuale. Vi sono innumerevoli problemi da risolvere, e non si può dare la precedenza ad uno a scapito degli altri. Se è vero, ad esempio, che per molti paesi è una necessità inderogabile la costruzione dell'acquedotto, per altri non è meno urgente la costruzione del cimitero o della fognatura.

Concludendo, dichiara che voterà a favore del disegno di legge. (*Consensi*).

TOCCO esordisce rilevando che due sono i punti che dividono il Consiglio sul disegno di legge: la mancata precisazione delle somme da destinare ad ogni singolo settore e la questione della limitazione delle autonomie comunali.

La Giunta propone un disegno di legge di carattere generale, anzichè particolare, come quello approvato l'anno passato. Con ciò non si vuole affermare che la Regione non ha il potere di emanare leggi generali, ma soltanto si vuole ribadire la necessità di leggi particolari che attuino quelle fondamentali.

L'oratore, rifacendosi agli articoli 4, 5 e 6 dello Statuto speciale, riafferma la piena competenza della Regione in materia. Peraltro, esiste già una legge generale dello Stato dalla quale la Regione potrebbe prendere le mosse per predisporre una legge particolare, almeno per quanto riguarda la competenza territoriale. L'oratore ricorda che molti Paesi esteri hanno già seguito tale via. La Regione potrebbe, senza venir meno ai suoi doveri e senza rinunciare ai suoi diritti, fare altrettanto, predisponendo ogni anno una legge che sia adeguata ai tempi ed alle sempre nuove esigenze.

Ma il principio che si deve assolutamente respingere è quello della limitazione dell'autonomia comunale. Perfino lo Stato, nelle sue leggi, rispetta tale autonomia. La Regione dovrebbe inserirsi tra lo Stato e i Comuni per snellire e migliorare i loro rapporti. Invece, dal disegno di legge pare che la Regione voglia instaurare un altro potere, forse più rigido di quello statale.

L'oratore prosegue citando la relazione di maggioranza dove si afferma che «la Giunta, traendo frutto dall'esperienza passata, ha ritenuto di dover porre riparo ad un tale stato di cose attribuendo alla esclusiva competenza dell'Assessorato dei lavori pubblici l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di competenza degli Enti locali, salva la potestà dello

stesso Assessorato di delegare tale sua facoltà a quegli Enti cui sia riconosciuta una adeguata attrezzatura tecnica». Tale affermazione viola l'articolo 118 della Costituzione repubblicana, nega tutto quanto è stato detto e scritto sull'argomento e viola, infine, l'articolo 44 dello Statuto speciale che dice: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli Enti locali o valendosi dei loro uffici».

Tutto fa pensare che la Regione sia stata contagiata dall'elefantiasi burocratica dello Stato. Se così fosse, ben poco avrebbero da guadagnare le popolazioni della Sardegna, poichè ben poco differirebbe il centralismo regionale da quello statale. La Regione non può limitare la libera iniziativa dei Comuni; deve, anzi, favorire la più ampia libertà in modo da consentire che essi acquisiscano una certa esperienza in tale settore e che si creino le premesse per la preparazione di una nuova classe dirigente.

L'oratore si dichiara contrario al disegno di legge così come è stato formulato, ed afferma che soltanto nel caso che vengano accolti gli emendamenti delle sinistre egli voterà a favore. (*Approvazioni a sinistra*).

MURGIA, *Assessore ai lavori pubblici*, dichiara che dalla discussione generale non è emerso nessun concetto che non fosse già contenuto nelle relazioni della Commissione. I punti che hanno dato luogo a discussione sono stati due. In primo luogo, il problema dell'autonomia degli Enti locali, che rischia, secondo alcuni, di essere soffocata dal disegno di legge. L'oratore afferma che la Giunta non solo non pensa di soffocare tale autonomia, ma anzi è convinta che questa debba essere sempre più rafforzata.

Il disegno di legge — secondo l'oratore — tiene conto della realtà attuale della vita comunale sarda. La Regione non ha nessun interesse ad addossarsi inutili oneri, per cui, quando il Comune interessato avrà dimostrato di avere un'adeguata attrezzatura tecnica, gli verranno affidate la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza.

L'oratore afferma, anche, di non poter condividere il parere espresso da qualcuno sull'opportunità di predisporre annualmente un piano particolare per i lavori pubblici. La competenza in tale settore spetta, infatti, per l'articolo 4 delle Norme di attuazione, non

all'organo legislativo, ma a quello esecutivo, cioè alla Giunta. (*Consensi*).

PAZZAGLIA, per dichiarazione di voto, dichiara di non essere contrario al principio sancito nel disegno di legge, poichè riconosce la difficoltà pratica di concedere a tutti i Comuni la facoltà di progettare ed eseguire le opere pubbliche di loro competenza. Per altro, gli pare eccessiva la facoltà della Regione di poter escludere da tale beneficio anche i Comuni volenterosi.

Dichiara perciò che si asterrà dal voto.

MURGIA, *Assessore ai lavori pubblici*, dichiara che la Giunta accetta il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire, a mezzo dell'Assessorato ai lavori pubblici, opere pubbliche di interesse regionale, anche di competenza degli Enti locali, suddivise tra le seguenti categorie:

- 1) - Opere igieniche;
- 2) - Edilizia scolastica;
- 3) - Opere stradali;
- 4) - Impianti elettrici di distribuzione ed illuminazione pubblica;
- 5) - Edilizia popolare, comprese le case minime;
- 6) - Sedi comunali;
- 7) - Edifici di culto;
- 8) - Edifici da destinare ad opere pubbliche di assistenza e beneficenza.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, è autorizzata a disporre la ripartizione, tra le categorie delle opere sopra elencate, delle somme stanziare.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Sechi Eufemia - Serra - Falchi Pierina - Era.

«Art. 1 - in luogo di "Edifici di Culto" si dica "Edifici per l'esercizio di Culto ed abitazione dei Parroci"».

CORRIAS ALFREDO osserva che lo Statuto elenca già i settori nei quali la Regione ha competenza primaria. Pertanto, anzichè specificare in un articolo tali settori, sarebbe più opportuno fare un richiamo allo Statuto.

SERRA si dichiara contrario alla proposta Corrias.

Ad illustrazione dell'emendamento, ricorda che già in altre sedi si è discusso se per «edifici di culto» debbano intendersi anche i locali annessi, e cioè quelli per l'abitazione del Parroco. Ricorda la vita grama che sono costretti a condurre i Parroci dei paesi sardi.

DESSANAY dichiara di essere rimasto sorpreso dell'emendamento e più ancora dell'intervento di Serra. E' del parere che sia poco serio introdurre nel disegno di legge un emendamento come quello proposto. Inoltre, pensa che, date le esigue somme stanziare in bilancio, non sia assolutamente possibile introdurre un'altra voce.

L'oratore afferma, poi, che le case per i Parroci sono case private e non opere di pubblica utilità. E' strano che, mentre c'è tanta carenza di case per il popolo, si pensi di costruire le case per i Parroci, tanto più che, secondo Dessanay, se nei paesi della Sardegna esiste una palazzina linda ed elegante, questa è proprio la casa del Parroco.

Dichiara che voterà contro l'emendamento.

CRESPPELLANI, *Presidente della Giunta*, è del parere che sia opportuno specificare nel progetto di legge le competenze della Regione, affinché sia più facile anche per i Comuni sapere a chi devono rivolgersi per ottenere l'esecuzione di un'opera.

Secondo l'oratore, sono ingiuste le affermazioni di Dessanay a proposito dei Parroci sardi. Tutti infatti conoscono in quale grave stato di povertà essi vivano e quali sacrifici siano costretti a sopportare. Tuttavia, ritiene che l'emendamento debba essere ritirato, anche perchè la Regione non è in grado di costruire le case per i Parroci e perchè tali opere fanno parte degli edifici di culto.

SERRA ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo
(E' approvato).

Art. 2

L'esecuzione delle opere sarà effettuata a cura dell'Assessorato ai lavori pubblici; tuttavia agli Enti locali che ne facciano richiesta ed ai quali venga riconosciuta un'attrezzatura tecnica adeguata sarà affidata l'esecuzione di opere di loro competenza.

Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori l'Assessore ai lavori pubblici potrà valersi degli Uffici Provinciali del Genio Civile e degli Uffici tecnici provinciali e comunali.

Qualora la natura delle opere lo consenta e motivi di urgenza lo richiedano, la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori potrà essere affidata anche a professionisti privati.

Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale, l'Assessore ai lavori pubblici approva i progetti e provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza ed al collaudo dei lavori.

Per i collaudi si applicano le disposizioni contenute nel R. D. 25 maggio 1895, numero 350, e successive modificazioni, salva la facoltà dell'Assessore ai lavori pubblici di affidare l'incarico anche ad ingegneri di Enti locali o a liberi professionisti o a funzionari tecnici statali, provinciali e comunali a riposo.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Tocco - Ibba - Zucca:

«Art. 2 - Al primo e secondo comma sostituire il seguente testo: "L'esecuzione delle opere sarà effettuata a cura degli Enti locali. Gli Enti locali che non sono in grado di provvedervi direttamente potranno delegare la Regione per la esecuzione delle opere"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Pazzaglia - Senes:

«Art. 2 - Nel primo capoverso si sopprimano le parole: "ed ai quali venga riconosciuta una attrezzatura tecnica adeguata"».

ZUCCA prende atto delle dichiarazioni fatte dall'Assessore ai lavori pubblici a chiusura della discussione generale; dichiara, peraltro, che tali dichiarazioni non bastano; principi espressi a voce dovrebbero essere tradotti in legge. Invece, nonostante tutte le afferma-

zioni, il disegno di legge in esame soffoca la autonomia dei Comuni.

Ritiene necessario lasciare ai Comuni la facoltà di eseguire le opere di loro competenza. Secondo l'oratore non vi sarà alcun Comune che impedirà alla Regione di eseguire un'opera di sua competenza, se esso non sarà in grado di provvedervi direttamente.

PAZZAGLIA dichiara che il suo emendamento tende ad eliminare gli eventuali conflitti tra la Regione e i Comuni intorno alla valutazione dell'attrezzatura tecnica di questi ultimi.

SERRA si dichiara contrario all'emendamento delle sinistre perchè in contrasto con l'articolo 1 già approvato. Pensa che si potrebbe, invece, accogliere l'emendamento Pazzaglia - Senes.

AZZENA ritiene che tra i due emendamenti proposti non esista grande differenza. Comunque, essendo quello Pazzaglia - Senes più rispondente alle esigenze, si dichiara disposto ad approvarlo.

MURGIA, *Assessore ai lavori pubblici*, dichiara che la Giunta accetta l'emendamento Pazzaglia - Senes.

ZUCCA ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Pazzaglia - Senes.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

Art. 3

L'approvazione dei progetti delle singole opere deve essere preceduta dal parere del Comitato Tecnico Regionale competente, salvi i casi in cui i progetti stessi abbiano già riportato il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sardegna.

Quando trattasi di progetti riguardanti opere igieniche ovvero edilizia scolastica, dovrà

richiedersi anche il parere dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per gli atti conseguenti, sino a che non sarà provveduto con legge regionale, valgono le norme stabilite dalle leggi dello Stato in materia.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

La gestione amministrativa e contabile dei lavori è regolata dalle vigenti leggi e regolamenti dello Stato per quanto non previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 6

I lavori di competenza degli Enti locali sono eseguiti su domanda diretta all'Assessorato ai lavori pubblici. L'Amministrazione regionale assume l'onere della totale anticipazione e contribuisce nella seguente misura:

- cinquanta per cento della spesa per le opere stradali;
- quaranta per cento della spesa per le altre categorie di opere.

Gli Enti locali debbono impegnarsi alla restituzione della quota parte della spesa a loro carico in trenta rate annuali costanti senza interesse, da corrispondersi con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale avverrà il collaudo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

Nei progetti di opere può comprendersi, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, un'aliquota non superiore al cinque per cento dell'importo lordo dei lavori per le spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo.

Detta aliquota è corrisposta proporzionalmente agli stati di avanzamento.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 8

Alle spese occorrenti per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge, si prov-

vederà con fondi stanziati nei relativi capitoli del bilancio regionale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

La seduta è tolta alle ore 21.